

Cl:8.11.1  
Fasc:N.14.1/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, IN LOCALITÀ CASCINA SAN MICHELE, NEL COMUNE DI SCARNAFIGI. PROPONENTE: SOC. AGR. TORTONE RICCARDO E MASSIMO S.S., VIA MORETTA CASCINA EMILIA N. 16, 12030 - SCARNAFIGI.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 17.04.2023 con prot. di ric. n. 23781, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del titolare della Soc. Agricola Tortone Riccardo e Massimo s.s., con sede legale in Via Moretta Cascina Emilia n. 16 a Scarnafigi;
- con nota provinciale prot. n. 24541 del 19.04.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19.04.2023 al 18.05.2023;
- con nota prot. n. 24537 del 19.04.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183)."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - con nota prot. ric. n. 35465 del 06.06.2023 l'**ASL CN1** ha comunicato che, per quanto di competenza, dal punto di vista delle ricadute sulla salute umana, ritiene che l'opera non sia da assoggettare alla procedura VIA. Si evidenzia però che l'area oggetto di intervento ricade in area agricola (definita zona "E" nel P.R.G.C. vigente) di Classe I di capacità d'uso e, quindi, rispetto a quanto disposto dalla DGR 1183/2010, ritenuta INIDONEA per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. A riguardo si prende atto di quanto precisato dal proponente, secondo il quale tale condizione di inidoneità viene superata in funzione della ricadenza in

aree idonee ai sensi del D.l.g.s. n. 199/2021 in quanto nell'intorno dell'area di interesse è presente (entro i 500 metri di distanza) un'area industriale di tipo estrattivo del PRGC "IE1f - Aree industriali estrattive", rimandando ogni valutazione in merito a codesta Provincia. Si ritiene altresì opportuno il rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali e riguardanti la fase di progettazione esecutiva:

- L'area dell'impianto dovrà risultare idoneamente recintata; su tutto il perimetro dell'impianto fotovoltaico dovranno essere installati ostacoli rigidi (es. recinzioni in materiale isolante, non conduttivo) che impediscano l'avvicinamento di terzi. Inoltre, dovranno essere garantite le distanze di sicurezza non inferiori ai limiti di cui all'allegato IX° al D.Lgs 81/08 e smi (o a quelli risultanti dalle pertinenti norme tecniche di settore, da indicare sul progetto), al fine di evitare possibili contatti diretti o scariche pericolose a persone che transitano nei paraggi.
- Lungo tutto il perimetro dell'impianto dovrà essere installata idonea segnaletica monitoria di sicurezza con segnali di divieto, avvertimento.
- Dovranno essere prese delle misure atte a impedire o almeno a contenere (es. con sfalci effettuati prima della fioritura e se del caso ripetuti qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura eccessiva) lo sviluppo e/o la diffusione della specie erbacea "Ambrosia artemisiifolia L.", pianta infestante dall'alto potere allergenico agli occhi e alle vie respiratorie dell'uomo.
- In fase di eventuale successiva istanza autorizzativa, dovranno essere approfonditi e valutati, altresì, in maniera più dettagliata, gli aspetti inerenti l'impatto acustico ed elettromagnetico delle opere in progetto, nei confronti dei ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto.

- con nota prot. ric. n. 27505 del 04.05.2023 il **Comune di Scarnafigi** ha espresso le seguenti osservazioni:

- L'impianto venga opportunamente mascherato con quinte a verde da concordarsi con il Comune.
- Gli eventuali scavi e manomissioni di suolo pubblico, nonché i successivi ripristini dovranno essere preventivamente autorizzati con apposito atto da parte dell'Amministrazione Comunale.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 6 giugno 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 da parte della Provincia di Cuneo;
- Nulla osta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex art. 95 - Decreto Legislativo n. 259/03;
- Benessere tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione;
- Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1;

2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, l'ambito individuato rientra tra le aree classificate "idonee" secondo i criteri dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., in quanto l'impianto, pur interessando un'area caratterizzata dalla classe I di capacità d'uso del suolo e quindi "inidonea" secondo i criteri dettati dal D.M. del 10 settembre 2010, ripresi dalla D.G.R. n. 3-1183 del 14.12.2010 e confermati dal PEAR approvato con D.G.R. n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022, è posto a meno di 500 m da area industriale-produttiva.

In particolare, nell'intorno dell'area di interesse è presente un'area industriale di tipo estrattivo cartografata sul PRGC vigente come "IE1f Aree industriali estrattive".

Il mappale al Foglio 12 n.106 è compreso quasi interamente entro i 500 m di distanza dall'area industriale ed il campo fotovoltaico sarà posto al suo interno.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 991,80 kW, ubicato nel Comune di Scarnafigi, in località Cascina San Michele, in prossimità della S.P.133. La particella interessata dall'intervento ha una superficie di 1,5 ha coltivata a mais.

I proprietari del terreno e l'azienda agricola intendono realizzare l'impianto senza utilizzo di cemento armato in opera: pertanto, anche per il locale tecnico si è optato per l'utilizzo di una

cabina interamente prefabbricata. L'impianto fotovoltaico sarà realizzato mediante la collocazione di n. 116 stringhe su strutture metalliche leggere ancorate al terreno mediante viti metalliche di lunghezza variabile da 160 cm (terreno roccioso) a 200 cm (terreni argillosi, sabbiosi e ghiaiosi): questa soluzione, secondo i proponenti, è facilmente rimovibile e non necessita di scavi e/o livellamenti.

Per quanto riguarda le opere di connessione e collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, la proprietà ha effettuato la domanda TICA ed Enel Distribuzione ha inoltrato il preventivo accettato: tutte le linee saranno interrato. Una prima parte dell'intervento di potenziamento è svolto in condivisione con la ditta che propone un impianto fotovoltaico adiacente (ancora non autorizzato), e prevede la posa dei cavi interrati prevalentemente lungo la strada provinciale n. 133, fino alla cabina dell'impianto Selghis. Un contestuale intervento di potenziamento sarà realizzato nei Comuni di Torre San Giorgio e Moretta, tra due cabine esistenti, con percorso sotto viabilità esistente.

La produzione energetica attesa è di circa 1.341.000 kWh/anno.

3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Suolo

L'opera in progetto viene realizzata in area agricola su appezzamento attualmente occupato da seminativo e avente superficie complessiva pari a 1,5 ha circa. Secondo quanto desumibile dalla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte e per quanto dichiarato dagli stessi proponenti, l'area di che trattasi ricade in classe I di capacità d'uso del suolo, ovvero "Limitazioni all'uso scarse o nulle. Ampia possibilità di scelte colturali e usi del suolo".

Secondo quanto dichiarato, sono previsti minimi interventi regolarizzazioni delle superficie e la posa di materiali inerti per il passaggio dei mezzi sarà limitata ai principali assi di accesso all'impianto. Il terreno, pur essendo occupato dal parco fotovoltaico, manterrà una copertura erbacea che verrà gestita mediante sfalci regolari.

In fase di esercizio, non verrà fatto uso di solventi o altri additivi nel caso di lavaggio dei pannelli fotovoltaici.

b) Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

A titolo di compensazione di natura paesaggistica ed ambientale, è stata prevista la messa a dimora di una siepe autoctona per il mascheramento visivo dell'impianto. La siepe, per analogia con impianti fotovoltaici prossimi a quello in progetto, sarà realizzata con edera rampicante.

Non viene data indicazione su eventuale illuminazione dell'impianto.

c) Terre rocce da scavo

I volumi scavati per la realizzazione dell'impianto e in particolare per la posa dei cavi elettrici non sono stati stimati.

d) Impatto cumulativo

Nel mappale adiacente il terreno oggetto del presente impianto verrà realizzato un impianto di potenza e caratteristiche simili. Inoltre, per quanto dichiarato, nell'intorno di 1 km dal sito in esame (in direzione Sud) sono presenti altri impianti fotovoltaici a terra fissi, di 2000 kW e 1000 kW.

e) Dismissione

Descritta sommariamente nell'elaborato "Relazione tecnica" e che si riporta di seguito.

Al termine vita dell'impianto, previsto dai proponenti tra 30 anni, si avranno due possibilità:

a) Revamping dell'impianto con sostituzione dei pannelli, inverter con prodotti aventi prestazioni energetiche sicuramente migliorate.

b) Dismissione del sito: rimozione pannelli, strutture di sostegno metalliche sicuramente riciclabili, asportazione delle viti di fondazione, rimozione dei cavidotti, recinzioni e di tutta l'impiantistica dell'impianto fotovoltaico. La cabina Enel, di piccole dimensioni, non verrà

dismessa in quanto di proprietà di E-distribuzione. L'area sarà infine ripristinata allo stato attuale mediante semina.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste la** nota prot. ric. n. 35465 del 06.06.2023 dell'**ASL CN1** e la nota prot. ric. n. 27505 del 04.05.2023 **del comune di Scarnafigi**, in premessa richiamate.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l'interferenza con la vegetazione pioniera, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione;
- In data 6 giugno 2023, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 37159 del 13.06.2023, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto è emerso che, pur considerando il cumulo con gli altri impianti fotovoltaici (di altra proprietà) presenti nell'intorno del sito in esame, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

**Tutto quanto sopra esposto e considerato,**

## DISPONE

1. **DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 17.04.2023 con prot. di ric. n. 23781, da parte del titolare della Soc. Agricola Tortone Riccardo e Massimo s.s., con sede legale in Via Moretta Cascina Emilia n. 16 a Scarnafigi, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
2. **DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere debitamente chiariti/recepiti i seguenti aspetti:
  - a) Stimare con precisione la volumetria complessiva degli scavi, ai fini dell'applicazione del DPR 120/2017 e s.m.i. e presentare il "piano preliminare di utilizzo in sito delle terre rocce di scavo" così come previsto dal comma 3 e 4, art. 24 del DPR 120/2017;
  - b) la recinzione perimetrale dell'impianto dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm per consentire il passaggio della piccola fauna.
3. **DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):
  - *Prima dell'avvio dei lavori (60 giorni ante inizio lavori)*
    - a) Trasmettere chiarimenti in merito all'eventuale illuminazione notturna dell'impianto anche in relazione a quanto previsto dalla L.R. 31/2000 e s.m.i.;
    - b) Inviare il piano di manutenzioni della siepe perimetrale, unitamente all'elenco delle specie impiegate, finalizzato ad assicurare la funzionalità della fascia durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, provvedendo al risarcimento delle fallanze dove necessario ed effettuando eventuali interventi di potatura al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (indicativamente non oltre l'inizio del mese di marzo di ogni anno). A tal proposito, dovrà essere valutato l'impiego di specie diverse dall'edera per la realizzazione della siepe perimetrale, per esempio consociando tra loro entità arboree e/o alto arbustive proprie della flora autoctona;
  - *In fase di cantiere (inizio – fine lavori)*
    - c) Dovrà essere assicurata un'attenta gestione del top soil durante le lavorazioni che prevedono movimenti terra.
  - *In fase di esercizio*
    - d) Effettuare il monitoraggio del livello prestazionale energetico ed ambientale dell'impianto fotovoltaico ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo;
    - e) dovrà essere garantito e adeguatamente mantenuto l'inerbimento di tutta la superficie occupata dall'impianto FV in progetto.
  - *In fase di post operam*
    - f) Dovrà essere valutata, attraverso l'analisi di un adeguato numero di campioni, la necessità di effettuare interventi ammendanti/correttivi per mitigare eventuali effetti negativi determinati sul suolo dalla presenza dell'impianto fotovoltaico.

## STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento

di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

**DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**  
Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale